ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 80/1107/CEE, N. 82/605/CEE, N. 83/477/CEE, N. 86/188/CEE E N. 88/642/CEE, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO

# Art. 21

## Registrazione dell'esposizione dei lavoratori

*Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.*

Abrogato dal 23 marzo 2002 · versione 7

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro |
| Estremi | Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 |
| Capo | II — Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro. capo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1991 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-277-1991/art-21-registrazione-dell-esposizione-dei-lavoratori/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it